REGOLAMENTO (CEE) N. 223/93 DEL CONSIGLIO

del 1° febbraio 1993

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli, originari d'Israele (1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il quarto protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele [1] prevede, agli articoli 1 e 2, l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di :

— 17 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC ex 0701 90 51 (periodo 1° gennaio-31 marzo) ;

— 11 200 tonnellate di cipolle, fresche o refrigerate dei codici NC 0703 10 11, 0703 10 19 e ex 0709 90 90 (periodo 15 febbraio-15 maggio) ;

— 3 100 tonnellate di carote, del codice NC ex 0706 10 00 (periodo 1° gennaio-31 marzo) ;

— 10 800 tonnellate di sedani da coste, del codice NC 0709 40 00 (periodo 1° gennaio-30 aprile) ;

— 7 400 tonnellate di peperoni, del codice NC 0709 60 10 ;

— 6 400 tonnellate di limoni freschi del codice NC ex 0805 30 10 ;

— 7 800 tonnellate di cocomeri del codice NC 0807 10 10 (periodo 1° aprile-15 giugno) ;

— 2 200 tonnellate di fragole fresche, del codice NC ex 0810 10 90 (periodo 1° novembre-31 marzo) ;

— 5 900 tonnellate di arance finemente trattate del codice NC ex 0812 90 20 ;

— 2 800 tonnellate di pomodori pelati del codice NC 2002 10 10 ;

— 150 tonnellate di polpe di albicocche del codice NC ex 2008 50 91 (periodo 1° gennaio-31 dicembre) ;

— 82 700 tonnellate di succhi di arancia dei codici NC 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 11 91, 2009 11 99, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 19 91 e 2009 19 99. La quota dei succhi importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 l non deve superare 20 000 tonnellate ;

— 8 500 tonnellate di succhi di pomodoro dei codici NC 2009 50 10 e 2009 50 90,

originari d'Israele ;

considerando che i volumi di questi contingenti tariffari devono essere aumentati in fasi uguali del 3 o 5 % all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1992, e che i dazi doganali applicabilile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono eliminati in 2 parti uguali, il 1° gennaio 1992 ed il 1° gennaio 1993, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alla importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia [2] ;

considerando che nei limiti di tali contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica i dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele [3] ; che è opportuno quindi aprire i contingenti tariffari comunitari in questione per l'anno 1993 ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti ;

considerando che, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere dell'apertura di contingenti tariffari ; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive ; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari d'Israele, sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi :

[1] GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

[2] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.

[3] GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Periodo	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1309	ex 0701 90 51	Patate di primizia	1. 1. — 31. 3. 1993	18 020	0
09.1335	ex 0703 10 11 ex 0703 10 19 ex 0709 90 90	Cipolle, fresche o refrigerate Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum	15. 2. — 15. 5. 1993	12 320	0
09.1317	ex 0706 10 00	Carote	1. 1. — 31. 3. 1993	3 410	0
09.1321	ex 0709 40 00	Sedani a coste	1. 1. — 30. 4. 1993	11 880	0
09.1303	0709 60 10	Peperoni	1. 1. — 31. 12. 1993	8 140	0
09.1315	ex 0805 30 10	Limoni freschi	1. 1. — 31. 12. 1993	7 040	0
09.1327	ex 0807 10 10	Cocomeri	1. 4. — 15. 6. 1993	8 580	0
09.1339	ex 0810 10 90	Fragole fresche	1. 1. — 31. 3. 1993	2 420	0
09.1337	ex 0812 90 20	Arance finemente tritate	1. 1. — 31. 12. 1993	6 254	0
09.1307	ex 2002 10 10	Pomodori pelati	1. 1. — 31. 12. 1993	2 968	0
09.1301	ex 2008 50 91	Polpa di albicocche senza aggiunta di alcole né di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	1. 1. — 31. 12. 1993	165	0
09.1331	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99	Succhi di arancia	1. 1. — 31. 12. 1993	87 662	0 + AGR 0 0 + AGR 0 0 + AGR 0 0 + AGR 0
09.1333	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	di cui : Succhi di arancia importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 l	1. 1. — 31. 12. 1993	21 200	0 + AGR 0 0 + AGR 0 0 + AGR 0 0 + AGR 0
09.1319	2009 50 10 2009 50 90	Succhi di promodoro	1. 1. — 31. 12. 1993	9 350	0

(a) I codici Taric figurano in allegato.

Nei limiti di tali contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica i dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 4162/87.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accertazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accertazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti, finché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. HELVEG PETERSEN

ALLEGATO

Codice Taric

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric
09.1309	ex 0701 90 51	0701 90 51*10 0701 90 51*20
09.1335	ex 0703 10 11 ex 0703 10 19 ex 0709 90 90	0703 10 11*20 0703 10 11*30 0703 10 19*92 0703 10 19*93 0709 90 90*52 0709 90 90*53 0709 90 90*54
09.1317	ex 0706 10 00	0706 10 00*11
09.1321	ex 0709 40 00	0709 40 00*13 0709 40 00*14
09.1315	ex 0805 30 10	0805 30 10*10
09.1327	ex 0807 10 10	0807 10 10*20 0807 10 10*30
09.1329	ex 0807 10 90	0807 10 90*12 0807 10 90*13 0807 10 90*14 0807 10 90*23 0807 10 90*24 0807 10 90*31 0807 10 90*33 0807 10 90*34 0807 10 90*43 0807 10 90*44
09.1339	ex 0810 10 90	0810 10 90*32 0810 10 90*33 0810 10 90*36 0810 10 90*39 0810 10 90*41 0810 10 90*49
09.1337	ex 0812 90 20	0812 90 20*10
09.1301	ex 2008 50 91	2008 50 91*20
09.1333	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	2009 11 11*10 2009 11 19*10 2009 11 91*10 2009 11 99*10 2009 11 99*91 2009 19 11*10 2009 19 19*10 2009 19 91*10 2009 19 99*10